



COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITRANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO

N. 42 del 21.11.2017

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di terzi". **RINVIO**

L'anno duemiladiciassette, addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 in Ali Terme nella consueta sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato. Presenti alla trattazione del punto in oggetto risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
GRASSO LORENZO	X		MELATO CARMELO	X	
MANGANARO AGATA	X		TRINGALI LAURA	X	
DI BLASI AGATA	X		FALCONE RICCARDO	X	
CICALA RITA	X		CASSISI GIOVANNI		X
VITTIGLIO TERESA	X		ROMEO ROBERTO	X	
STERRANTINO SANTINA	X				

Assenti: CASSISI G.

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Sig. GRASSO LORENZO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario del Comune Don. MARCO POCILISI.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e dell'attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n° 48/91 e L.R. n° 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Con voti N. ____ favorevoli e N. ____ contrari, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO** con voti N: ____ favorevoli e N. ____ contrari.

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 8539 del 15/11/2017

Il Proponente **SINDACO**

OGGETTO: Approvazione “Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di terzi”.

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 2000, n. 241, ai sensi del quale *“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1;*

Considerato che occorre disciplinare in maniera coerente ed unitaria le modalità di concessione mediante specifico Regolamento di competenza del Consiglio comunale;

Visto lo schema di regolamento predisposto ai sensi del richiamato articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione consiliare;

Dato atto che il regolamento prevede che il sostegno finanziario relativo alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, viene assegnato dal Responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la quantificazione e l'assegnazione delle somme sulla base delle risorse rese disponibili in bilancio e tenuto conto dei criteri predeterminati dal Consiglio con il citato regolamento;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art. 42;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “**Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di terzi**”, nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari in materia;
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- di dichiarare, con separata votazione con medesimo esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 41/91;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Ali Terme,

IL PROPONENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro', written over the printed text 'IL PROPONENTE'.



**COMUNE DI ALÌ TERME
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**

**Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi,
ausili finanziari e vantaggi economici in favore di terzi**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Ambiti d'intervento
- Art. 4 – Natura degli interventi
- Art. 5 – Soggetti beneficiari
- Art. 6 – Esclusioni e limitazioni
- Art. 7 – Programmazione

CAPO II – CONTRIBUTI

- Art. 8 – Tipologia dei contributi
- Art. 9 – Contributi ordinari
- Art. 10 – Modalità di concessione
- Art. 11 – Procedura per la concessione
- Art. 12 – Istanze
- Art. 13 – Criteri per la concessione
- Art. 14 – Erogazione e rendicontazione dei contributi
- Art. 15 – Contributi straordinari
- Art. 16 – Verifiche da parte dell'Amministrazione
- Art. 17 – Decadenza
- Art. 18 – Esonero di responsabilità del Comune

CAPO III – VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 19 – Destinatari degli interventi
- Art. 20 – Natura dei vantaggi economici
- Art. 21 – Utilizzo di immobili o strutture

CAPO IV – SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

- Art. 22 – Finalità
- Art. 23 – Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi
- Art. 24 – Sussidi per casi straordinari

CAPO V – PATROCINI

- Art. 25 – Natura e concessione del patrocinio

CAPO VI – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- Art. 26 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 27 – Albo dei beneficiari
- Art. 28 – Disposizioni finali

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Ali Terme a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni di contributi, sovvenzioni, sussidi ausili finanziari e/o organizzativi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Non rientra nella presente regolamentazione l'erogazione di sovvenzione, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano di tali benefici sulla base di specifiche norme regionali e/o nazionali e/o europee.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento persegue finalità sociali, alle quali sono indirizzate le risorse pubbliche, nel rispetto dei principi costituzionali di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa anche al fine della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse stesse.

Art. 3 – Ambiti di intervento

1. Gli ambiti all'interno dei quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ausili finanziari e/o organizzativi e attribuzione di vantaggi economici, nei limiti delle risorse disponibili, sono i seguenti:

- sociale e assistenziale;
- istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- attività educative e di sostegno alla famiglia;
- promozione del tessuto economico e sociale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- attività di protezione civile;
- cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- turismo;
- sport, attività ricreative e tempo libero;
- politiche giovanili;
- politiche di genere e di pari opportunità;
- altri settori d'intervento strettamente connessi alle finalità e alle attività istituzionali dell'Ente che interessano la Comunità di Ali Terme.

Art. 4 – Natura degli interventi

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:

a) contributi:

corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento, aventi carattere occasionale o continuativo ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

b) vantaggi economici:

la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi e beni immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;

c) sussidi ed ausili finanziari:

erogazione di interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione;

in particolare si intende:

c.1) sussidi, quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;

c.2) ausili finanziari quando si tratta di un intervento straordinario volto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie;

d) patrocinio:

rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune, ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 del Regolamento, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 4 del presente Regolamento persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni anche non aventi personalità giuridica, gruppi, comitati e circoli residenti ed operanti nel territorio comunale o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la comunità di Ali Terme, i quali:

a) nel caso di persone:

– versino in disagiata situazione, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;
– pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del Regolamento, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;

b) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:

– abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del Regolamento ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione, non perseguano fini di lucro, salvo quanto disposto dall'art. 6 comma 3 del Regolamento, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo.

Art. 6 – Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali. In particolare sono espressamente esclusi finanziamenti e/o contributi in danaro da parte del Comune di Ali Terme a soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che svolgano attività diretta o indiretta di propaganda elettorale a favore di singoli candidati oppure di liste di candidati, o attività in qualsiasi forma, diretta o indiretta, di sostegno a candidati o a gruppi di candidati che si presentino alle elezioni amministrative comunali di Ali Terme, o attività di sostegno a qualsiasi altra elezione politica o amministrativa con seggi allestiti sul territorio del Comune di Ali Terme.

3. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di patrocini ed eventualmente di vantaggi economici.

Art. 7 – Programmazione

1. Ai fini della predisposizione della bozza di bilancio, la Giunta comunale propone, per ciascun esercizio del bilancio medesimo in fase di approvazione, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere in relazione ai settori di intervento previsti dall'art. 3 del Regolamento.

CAPO II

CONTRIBUTI

Art. 8 – Tipologia dei contributi

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 9 – Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del privato, del gruppo, del comitato, del circolo, dell'ente o dell'associazione richiedente.

Art. 10 – Modalità di concessione

1. L'Amministrazione individua periodicamente le attività, iniziative e progetti che ritiene possano essere coinvolti, i soggetti beneficiari a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio. L'individuazione, fatti salvi casi particolari, avviene nell'ambito delle domande che devono pervenire entro la fine dell'anno precedente a quello in cui si prevede venga realizzata l'attività o l'iniziativa di cui si chiede l'ammissione a beneficio.
2. L'Amministrazione concede sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza ed affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione di quanto previsto al comma 1.

Art. 11 – Procedura per la concessione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sollecitare periodicamente, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo 10, la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura. In tal senso entro la fine di ogni anno l'amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare sul sito web del Comune apposito avviso pubblico con invito a presentare relativa domanda di accesso al beneficio, sulla scorta di uno schema tipo reperibile sul sito medesimo. Qualora non vi provveda l'Amministrazione verranno valutate anche le proposte presentate spontaneamente.
2. I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'Amministrazione per attività disciplinate dal presente regolamento, presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.
3. Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparativi e, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno, sono soddisfatte in misura tale da consentire un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 12 – Istanze

1. Le domande devono essere presentate in carta semplice o compilando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione.
2. L'istanza deve contenere:
 - le generalità dell'istante;
 - l'iniziativa, la manifestazione o il progetto che si intende realizzare;
 - l'ambito, tra quelli indicati nell'art. 3, all'interno del quale si iscrive l'iniziativa, la manifestazione o il progetto;
 - il tipo e l'entità del beneficio richiesto in relazione ai costi e alle eventuali entrate delle iniziative, delle manifestazioni e dei progetti e di eventuali ulteriori richieste di contributi ad altri enti o soggetti finanziatori.
 - dichiarazione di impegno del soggetto richiedente di utilizzare il beneficio richiesto esclusivamente per le finalità per le quali si è fatta istanza;
 - l'indicazione del nominativo del responsabile/persona abilitata alla riscossione del contributo, relativi dati fiscali e coordinate bancarie/postali;
 - ogni altra informazione utile ai fini di una corretta e completa valutazione della domanda.
4. Se il beneficio richiesto consiste nella concessione temporanea di locali, impianti o beni di proprietà comunale, l'istanza deve contenere l'impegno del richiedente ad utilizzare il bene richiesto secondo il suo scopo naturale, a riconsegnarlo integro, a manlevare il Comune di Alì Terme da ogni responsabilità al riguardo ed a impegnarsi a risarcire tutti i danni eventualmente arrecati anche a terzi.
5. Il Responsabile del servizio competente, nel caso riceva domande incomplete, deve invitare il soggetto richiedente a regolarizzarle entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni. In caso di mancata regolarizzazione nel termine stabilito la domanda non può essere accolta.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e *non vincola in alcun modo l'Ente*.
7. L'Amministrazione comunale, in via del tutto eccezionale, può riservarsi la facoltà di valutare e di ammettere a contribuzione domande di sostegno economico presentate oltre i termini stabiliti dal presente

Regolamento, sempre nei limiti di corrispondenza ed aderenza di quest'ultima rispetto ai criteri indicati nel seguente articolo.

Art. 13 – Criteri per la concessione

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la quantificazione e l'assegnazione delle somme sulla base delle risorse rese disponibili in bilancio e dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.
2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso degli anni precedenti:
 - a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - b) numero di persone interessate dall'attività;
 - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:
 - a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c) livello di partecipazione previsto;
 - d) preventivo di spesa.

Art. 14 – Erogazione e rendicontazione dei contributi

1. I contributi di natura economica sono liquidati a saldo, previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative, delle manifestazioni o dei progetti per i quali il contributo è stato concesso. A tal fine, il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione delle attività, deve presentare all'Amministrazione la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
 - b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, compresi gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. Il rendiconto è sottoscritto, sotto la propria responsabilità personale e patrimoniale, dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione, fondazione, o associazione beneficiaria del contributo;
 - c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune.
2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato, oppure di sua grave ed insanabile incompletezza od irregolarità imputabile al soggetto richiedente comporta la revoca totale o parziale del contributo concesso, procedendo all'eventuale recupero della somma già erogata secondo le modalità previste dalla legge. In tal caso il soggetto viene escluso dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente Regolamento per l'anno in corso e per l'intero anno successivo.
3. Possono essere disposte erogazioni in via anticipata, su formale e motivata richiesta da parte del soggetto destinatario previa delibera di Giunta comunale in misura non superiore all'50% del contributo concesso.
4. Qualora le spese sostenute risultino inferiori al contributo concesso, la liquidazione deve essere proporzionalmente ridotta.
5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo risultanti dal rendiconto e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 500,00 euro.
6. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Art. 15 – Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata nei seguenti casi:
 - a) sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente, associazione o soggetto richiedente;

- b) per l'acquisto di beni durevoli attrezzature equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.
2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
- a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - d) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.
4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:
- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - contenuto e valore dell'iniziativa;
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno 10 (dieci) giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate per cause eccezionali e straordinarie oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16 – Verifiche da parte dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione, anche attraverso la documentazione sottoposta al suo esame in sede di rendicontazione, verifica:
- che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
 - che le risorse, assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

Art. 17 – Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari delle agevolazioni economiche di cui al presente Regolamento decadono dal diritto alla concessione ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
- non sia stata realizzata l'iniziativa che ha dato luogo alla concessione;
 - non venga presentata la documentazione prescritta entro il termine di cui all'articolo 14.

Art. 18 – Esonero di responsabilità del Comune

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, comitati o gruppi informali ai quali concede contributi, sussidi o ausili di altra natura nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti in relazione ai quali ha accordato contributi o altri benefici di cui al presente Regolamento, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che, ricevono contributi o altri benefici, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Le spese di ospitalità, rappresenta o simili, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. La

partecipazione alle spese per queste finalità può essere sostenuta dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

4. Se il beneficio richiesto consiste nella concessione temporanea di locali, impianti o beni di proprietà comunale, il richiedente è tenuto ad utilizzare il bene richiesto secondo il suo scopo naturale, a riconsegnarlo integro a manlevare l'Ente comunale da ogni responsabilità al riguardo nonché ad impegnarsi a risarcire tutti i danni eventualmente arrecati anche a terzi.

CAPO III

VANTAGGI ECONOMICI

Art.19 Destinatari degli interventi

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni, gruppi e comitati anche non aventi personalità giuridica.

Art. 20 – Natura dei vantaggi economici

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:

a) godimento di un bene comunale mediante:

- concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
- concessione di sale comunali per conferenze convegni ecc. a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune oppure a pagamento per iniziative non patrocinate a carattere privato;
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture attrezzature e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio.

b) la fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Art. 21 – Utilizzo di immobili o strutture

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale culturale ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Le attività, consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.

3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.

4. Il vantaggio economico di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed altre attività programmate dal Comune.

5. In caso di necessità del Comune questo può riservarsi la facoltà, di revocare l'uso dei locali precedentemente concessi.

CAPO IV

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 22 – Finalità

1. Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

Art. 23 – Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi

1. Nel settore socio–assistenziale opera primariamente il Distretto Socio-Sanitario e tutte le altre strutture socio-sanitarie presenti sul territorio di riferimento, pertanto, l'Amministrazione comunale interviene in favore di soggetti residenti nel territorio comunale in via residuale e/o ad integrazione degli interventi degli altri Enti competenti.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il Comune, sulla base di specifica relazione dell'Ufficio Servizi Sociali e previa delibera di indirizzo della Giunta Comunale può intervenire in ambito sociale e assegnare al Responsabile del Servizio le somme necessarie per concedere contributi e sussidi di carattere economico sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Servizi Sociali e tenuto conto dei vigenti parametri ISEE.
3. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:
 - a. interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali ad es. acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, ecc.);
 - b. interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - c. interventi in caso di calamità naturali;
 - d. coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
4. Il richiedente o il suo nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Alì Terme.
5. L'Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare sul sito web del Comune un apposito avviso redatto conformemente agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, con invito a presentare la relativa domanda di accesso al beneficio con l'indicazione delle modalità di presentazione delle istanze, l'entità del contributo, i requisiti, i termini di scadenza ed i criteri di valutazione. Qualora non vi provveda l'Amministrazione verranno valutate anche richieste presentate spontaneamente.

Art. 24 – Sussidi per casi straordinari

1. Il Comune può attivare interventi o erogare sussidi di natura economica a carattere continuativo o *una tantum* in casi straordinari ed eccezionali a persone e/o nuclei familiari che versino in condizioni di comprovata indigenza o di temporanea difficoltà economica, tenuto conto dei vigenti parametri ISEE. Tali condizioni devono risultare da dati oggettivi – quali l'ISEE, la composizione del nucleo familiare, l'età degli interessati – nonché da ogni altro elemento utile per un'imparziale e corretta valutazione.
2. Il procedimento può essere attivato d'ufficio o su richiesta presentata dagli interessati e allo stesso va allegata una relazione dettagliata dell'Ufficio servizi sociali.

CAPO V

PATROCINI

Art. 25 – Natura e concessione del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale.

CAPO VI

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 26 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 27 – Albo dei beneficiari

1. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.
2. L'albo è aggiornato con cadenza annuale a cura del responsabile del servizio, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico–sociale degli interessati.

Art. 28 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DI PROSECUZIONE DEL 21.11.2017

OGGETTO: Approvazione “Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di terzi”.

Presenti: 10 (Grasso, Manganaro, Di Blasi, Cicala, Vittiglio, Sterrantino, Melato, Tringali, Falcone, Romeo)

Il Presidente passa al 5° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto “Approvazione “Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di terzi”.

Il Presidente ritiene necessario effettuare i dovuti approfondimenti tecnici e propone il rinvio della trattazione del punto al fine di discuterne in commissione consiliare.

All'unanimità si concordare di mettere in votazione il rinvio del punto.

Non essendoci altre richieste di intervento si pone in votazione il rinvio del punto in esame.

Presenti: 10

Favorevoli: 10 (Grasso, Manganaro, Di Blasi, Cicala, Vittiglio, Sterrantino, Melato, Tringali, Falcone, Romeo)

Astenuti: 0

Contrari: 0


Si approva.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

Ali Terme, 15/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marco Puglisi




- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

Ali Terme, 15-11-2014

IL RAGIONIERE COMUNALE
Rag. R. Puliatti



<p>IL PRESIDENTE</p> 	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> 
<p>IL CONSIGLIERE ANZIANO</p> 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n. 8274
 dal 28, 11, 2017 al 13, 12, 2017

Il Responsabile 

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni
- ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

